



Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N. 1731 DEL 30.10.2006

DIREZIONE GENERALE PER L'AMBIENTE E L'ECOSISTEMA (D.G. 52.05.00.00)

La sottoscritta Avv. Simona Brancaccio, in qualità di Dirigente della UOD 07 Valutazioni Ambientali, sulla scorta delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

- **Carmelo La Manna** - C.F. LMNCML76D27L628H — residente in Camerota (SA) rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe Tozzi (C.F.: TZZGPP78D08H703M) con studio in Napoli, C.so Vittorio Emanuele n. 42

Oggetto della spesa: Sentenza n. 1567/13 del TAR Campania Salerno del 15 luglio 2013; atto di precetto dell'Avv. Giuseppe Tozzi notificato alla regione Campania in data 10/02/2016.

Tipologia del debito fuori bilancio: sentenza esecutiva di cui alla lettera a), del comma 1, dell'art. 73, del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Premesso:

1. con Sentenza 1567/13 il TAR Campania Salerno concludeva il giudizio promosso da Carmelo Lamanna contro Regione Campania, per l'annullamento della nota 70489 del 29/01/2013, condannando la Regione Campania alla rifusione del contributo unificato;
2. che con atto di precetto notificato alla Regione Campania il 10/02/2016 il Sig. Carmelo Lamanna, a mezzo del suo procuratore Avv. Giuseppe Tozzi intimava alla Regione Campania il pagamento di € 494,74, così ripartite
 - a) sorta titolo esecutivo € 300,00
 - b) spese successive € 48,83
 - c) spese dell'atto di precetto € 194,74
 - onorari € 100,00
 - spese generali ex art. 13 (15% su onorari) € 15
 - Cassa Avvocati 4% € 4,60
 - Totale imponibile € 119,60
 - Iva 22% su imponibile € 26,31
 - Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72 € 48,83

Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 1 di 2

- Totale documento s.e.o. € 194,74

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: sentenza n. 1567/13 del Tribunale Amministrativo Regionale Campania Sez. I di Salerno del 15/07/2013,

Totale debito: € 494,74 (quattrocentonovantaquattro/74), in favore di **Carmelo La Manna** - C.F. LMNCML76D27L628H — residente in Camerota (SA) rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe Tozzi, come da specifica su riportata in esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno n. 1567/13 del 15/07/2013, appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio" trattandosi di una sentenza esecutiva.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA CHE

- a) trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a), del comma 1, dell'art. 73, del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, per l'importo complessivo di € **494,74** ;
- b) la scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi e spese legali liquidate in sentenza;
- c) che il debito è maturato nell'ambito dello svolgimento istituzionale e non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

sulla scorta di quanto dichiarato la scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi della lettera a), del comma 1, dell'art. 73, del D.Lgs. 26/06/2011 n. 118 per l'importo complessivo di € **494,74** (quattrocentonovantaquattro/74), in favore del Sig. **Carmelo La Manna** - C.F. LMNCML76D27L628H -residente in Camerota (SA) rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe Tozzi, come da specifica su riportata in esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno n. 1567/13 del 15/07/2013;

Allega:

1. Sentenza n. 1567/13 del Tribunale Amministrativo regionale Campania Sez. Salerno del 15 luglio 2013;
2. Atto di precetto notificato dall'Avv. Giuseppe Tozzi alla Regione Campania il 10/02/2016.

Il Dirigente UOD 07
Avv. Simona Brancaccio



N. 01567/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00669/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 669 del 2013, proposto da:
Carmelo Lamanna, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Tozzi,
con domicilio eletto in Salerno, via G. Paesano n. 3;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente della G.R. p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Imperato, con domicilio eletto
in Salerno, via Abella Salernitana n. 3;

Comune di Camerota, in persona del Sindaco p.t.;

per la declaratoria

di nullità della comunicazione della Regione Campania prot. n.
2013.0070489 del 29/1/2013 in quanto adottata in violazione/elusione
del giudicato formatosi sulla sentenza n.1118/2012 del T.A.R. per la
Campania, Sez. staccata di Salerno, del verbale della Commissione
V.IA. del 19.12.2012, di ogni altro connesso o presupposto, in
subordine, per l'annullamento degli atti suindicati

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2013 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, proprietario di un modesto fabbricato adibito a civile abitazione sito in zona agricola del Comune di Camerota (SA), distinto al catasto al foglio 28, p.lla 850, oggetto di concessione edilizia in sanatoria n. 34 del 26.7.2005, allega di aver fatto richiesta al Comune di Camerota per l'ottenimento del permesso di costruire al fine di procedere ad un intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione della struttura preesistente.

Egli evidenzia che, nell'ambito del relativo procedimento, la Commissione V.I.A., nella seduta del 22.12.2010, esprimeva parere negativo, essenzialmente evidenziando il degrado che la realizzazione di fabbricati in area agricola arreca al paesaggio ecologico ed agrario, se non giustificata da comprovate esigenze di coltivazione dei fondi (nella specie insussistenti, non essendo stata prodotta documentazione attestante lo svolgimento dell'attività di impresa agricola da parte dell'istante), determinando essa l'incremento del carico antropico ed una ingiustificata sottrazione di superficie all'interno della zona di protezione speciale IT8050047, con il conseguente disturbo agli habitat ed alle specie oggetto di tutela, ed

aggiungendo che il danno ambientale derivante dall'abbattimento di manufatti preesistenti e dall'occupazione di nuove superfici potrebbe essere giustificato solo nell'ottica della salvaguardia ambientale derivante dal ruolo multifunzionale svolto sul fondo da un'azienda agricola.

Allega il ricorrente di aver presentato, a seguito del preavviso di rigetto, proprie osservazioni *ex art. 10 bis l. n. 241/1990*, che venivano tuttavia del tutto pretermesse dalla Commissione V.I.A. che, nella seduta del 14.4.2011, confermava il precedente parere contrario del 22.12.2010.

Il ricorso proposto avverso la determinazione negativa veniva quindi accolto da questo Tribunale con la sentenza di annullamento n. 1118/2012, sulla scorta del suindicato vizio procedimentale.

Lamenta quindi il ricorrente che, mediante la nota impugnata, è stato comunicato che la Commissione V.I.A., in occasione della seduta del 19.12.2012, in pretesa esecuzione della sentenza suindicata, ha confermato il precedente parere negativo, obliterando nuovamente le osservazioni presentate, nonostante l'obbligo di esaminarle sancito con la citata sentenza n. 1118/2012, di cui viene dedotta la violazione/elusione.

In subordine, il ricorrente formula domanda di annullamento degli atti impugnati, deducendo la violazione dell'*art. 10 bis l. n. 241/1990*, la mancata considerazione della natura (ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione, nel rispetto delle precedenti volumetrie e sagoma) dell'intervento progettato, trattato come una ipotesi di nuova costruzione, ed aggiungendo che la disciplina urbanistica vigente consente il predetto tipo di intervento in zona agricola, senza subordinarla al possesso della qualifica soggettiva di imprenditore

agricolo.

La Regione Campania, nel costituirsi in giudizio per opporsi all'accoglimento del ricorso, ha depositato la relazione istruttoria del 7.5.2013 e la pertinente documentazione.

Tanto premesso, al fine di valutare la fondatezza del ricorso di ottemperanza proposto in via principale dal ricorrente, occorre muovere dal precetto formulato dal Tribunale con la sentenza suindicata, nel senso della imputazione all'Amministrazione dell'"obbligo di rideterminarsi prendendo in esame ed analiticamente motivando sulle osservazioni del privato".

Occorre quindi verificare se gli atti posti in essere in attuazione del giudicato siano o meno conformi ai predetti requisiti di "analiticità" motivazionale, in relazione alle osservazioni prodotte dal ricorrente *ex art. 10 bis l. n. 241/1990*.

Ebbene, dal confronto tra il parere negativo annullato dal Tribunale con la sentenza predetta e quello espresso in esecuzione di quest'ultima, comprensivi delle relative schede informative, emerge che gli elementi motivazionali aggiuntivi, di cui deve quindi verificarsi l'idoneità a soddisfare il predetto qualificato obbligo motivazionale, sono così essenzialmente individuabili (cfr., in particolare, la scheda informativa allegata al verbale n. 52 del 19.12.2012):

- "varia la collocazione dei corpi di fabbrica";
- "non è ipotizzabile che la distruzione di manufatti come quelli esistenti (di cui alcuni realizzati in muratura a secco) e la realizzazione di una abitazione in cls ad uso civile non comporti, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio, disturbo alla fauna oggetto di tutela del sito, con particolare riguardo alle specie presenti

in allegato D al d.P.R. n. 357/1997”.

Ebbene, ritiene il Tribunale che i surriportati rilievi non tengano “analiticamente” conto delle osservazioni articolate dal ricorrente, con particolare riguardo a quelle con le quali viene evidenziato:

- che la pratica in questione è relativa alla ristrutturazione di fabbricati preesistenti destinati a civile abitazione (legittimati da concessione edilizia in sanatoria n. 34 del 26.7.2005), e non alla costruzione *ex novo* di fabbricati agricoli, per i quali sia necessario produrre documentazione attestante l'attività agricola esercitata, e che è da escludere il paventato incremento di carico antropico, rimanendo inalterata nel progetto la destinazione d'uso per civile abitazione attuale: in particolare, l'Amministrazione regionale intimata non ha tenuto conto del fatto che il manufatto *de quo*, oggetto di ristrutturazione, è assistito, anche sotto il profilo della destinazione d'uso, da un titolo edilizio tuttora munito di capacità legittimante, e che, da un punto di vista strettamente ambientale, non è configurabile, per effetto della sua demolizione e ricostruzione, alcun incremento del preesistente carico antropico, a parità di volumi e di superfici edificate;

- che, quanto alla paventata sottrazione di superficie all'interno della zona di protezione speciale, attualmente la superficie coperta dai fabbricati è pari a 71,18 mq mentre in progetto passa a 72,58 mq., differenza che, rispetto alla superficie della ZPS, pari a 3.276 ha, determina un aumento di superficie occupata di ZPS pari allo 0,0000042%: anche a tale proposito, il riferimento alla prevista diversa collocazione del fabbricato, fatta dalla Commissione V.I.A., non tiene conto del fatto che il bilancio finale, in termini di superficie occupata della ZPS, è prossimo allo zero;

- che le componenti biotiche ed abiotiche caratterizzanti la ZPS sono state analizzate nella relazione d'incidenza allegata al progetto, mentre la Commissione V.I.A. nulla dice in merito ai valori ambientali ed alle specifiche componenti naturali della Z.P.S. eventualmente alterate dalla realizzazione del progetto, parlando genericamente di potenziale disturbo agli habitat ed alle specie presenti sul Sito: sotto tale profilo, non può trascurarsi che la Commissione V.I.A. non si fa carico di valutare l'idoneità delle misure di salvaguardia ambientale previste nella relazione d'incidenza, sia mediante la prevista esecuzione dell'intervento in periodi non concomitanti con quelli biologici delle specie presenti nel Sito (cervone e beccaccia), sia mediante la preliminare rilevazione della eventuale presenza del rettile (cervone) all'interno di cataste di legno, ramaglie e mucchi di pietrame, sia mediante il ripristino degli stessi in altre zone non direttamente interessate dalle fasi realizzative dei lavori, in modo da ricostituire la nicchia insediativa del suddetto animale.

Sussistono quindi, alla luce del carattere solo parzialmente soddisfacente del provvedimento impugnato rispetto agli obblighi conformativi discendenti dalla sentenza suindicata, i presupposti per l'accoglimento del proposto ricorso di ottemperanza e per la declaratoria di nullità degli atti contestati.

Può invece dichiararsi l'improcedibilità dell'azione di annullamento proposta in via subordinata.

Deve quindi ordinarsi alla Regione Campania di rinnovare gli atti impugnati, mediante una motivazione conforme ai requisiti di analiticità prescritti con la sentenza n. 1118/2012, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

Nell'ipotesi di inottemperanza, si nomina fin d'ora quale Commissario

ad acta il Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con facoltà di sub-delega.

Sussistono giuste ragioni per statuire la compensazione delle spese di giudizio sostenute dalle parti della controversia, fermo il diritto di quella ricorrente alla refusione del contributo unificato da parte della Regione Campania.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 669/2013:

- lo accoglie e dichiara per l'effetto la nullità degli atti contestati;
- ordina alla Regione Campania di rinnovare gli atti impugnati, mediante una motivazione conforme ai requisiti di analiticità prescritti con la sentenza di questo Tribunale n. 1118/2012, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
- nomina fin d'ora quale Commissario *ad acta*, per l'ipotesi di inottemperanza, il Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con facoltà di sub-delega;
- dichiara l'improcedibilità dell'azione di annullamento proposta in via subordinata.

Spese compensate, fermo il diritto della parte ricorrente alla refusione del contributo unificato da parte della Regione Campania.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente

Giovanni Grasso, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

avv. Giuseppe Tozzi
 via G. Paesano, 3 – 84125 Salerno
 tel./fax: 089.237873 - mobile: 339.4844700
 email: avvtozzi@pec.giuffre.it



ATTO DI PRECETTO

Ricorre il Sig. Carmelo Lamanna, nato a Vallo della Lucania (Sa) il 27.4.1976 e residente in Camerota (Sa) (LMNCML76D27L628H), rappr.to e difeso – g. m. in c. – dall'avv. Giuseppe Tozzi (TZZGPP78D08H703M) e con questi elett.te dom.to presso l'avv. Guido M. Framondi al c.so V. Emanuele, 42, Napoli (avvtozzi@pec.giuffre.it - fax: 089.237873),

premessato che

- 1)- il T.A.R. Campania – sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 1567/2013, depositata il 15.7.2013, resa esecutiva il 17.9.2015, condannava la Regione Campania alla refusione del contributo unificato in favore del ricorrente, sig. Lamanna, nel giudizio R.G. n. 669/2013, definito con la sentenza de qua;
- 2)- copia conforme all'esecutiva della sentenza n. 1567/2013 veniva notificata a mezzo posta (racc. n. 766780857327) alla Regione Campania e da questa ricevuta in data 08.10.2015;
- 3)- è decorso il termine di Legge entro il quale l'Ente doveva ottemperare al pagamento,

intima e fa precetto

alla Regione Campania (80011990639), in persona del Presidente p.t., elett.te dom.to ex lege per la carica presso la nota Sede alla via S. Lucia, 81, Napoli, di pagare, entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla notifica del presente atto le seguenti somme:

A) Sorte titolo esecutivo	€ 300,00;
B) Spese successive (calcolate di seguito come esenti nel precetto): € 12,40 per copia conforme; € 12,95 notifica copia conforme; € 13,48 per copia esecutiva; € 10,00 per notifica titolo esecutivo, per totali € 48,83.	
C) Spese dell'atto di precetto: € 100,00	
Onorari	€ 100,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 15,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 4,60
Totale Imponibile	€ 119,60
IVA 22% su Imponibile	€ 26,31
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72	€ 48,83
Totale documento s.e.o.	€ 194,74

avv. Giuseppe Tozzi
via G. Paesano, 3 – 84125 Salerno
tel./fax: 089.237873 - mobile: 339.4844700
email: avvtozzi@pec.giuffre.it


e quindi in totale la somma di €. 494,74 (A + B + C), oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulla sorte sino al saldo effettivo, il costo della notifica risultante a margine e salve le eventuali spese successive.

Con avvertimento al debitore che, in difetto di pagamento delle suddette somme nel termine di dieci giorni dalla notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata.

Si avverte, inoltre, il debitore che, ex art. 480, co. II, c.p.c., con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proporre allo stesso un piano del consumatore.

Salerno, 8 febbraio 2016

avv. Giuseppe Tozzi,



Studio Legale Tozzi
Avv. Giuseppe Tozzi

avv. Giuseppe Tozzi
via G. Paesano, 3 - 84125 Salerno
tel./fax: 089.237873 - mobile: 339.4844700
email: avvtozzi@pec.giuffre.it

Avv. Giuseppe Tozzi



io sottoscritto Carmelo Lamanna (LMNCML76D27L628H), con la presente le conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nella presente procedura contro la Regione Campania (80011990639), ed atti consequenziali, in tutti i gradi e stadi, con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, desistere, incassare somme, proporre domanda riconvenzionale, deferire l'interrogatorio formale e chiamare in causa terzi, nominare consulenti di parte, iniziare azioni esecutive e/o intervenire in esse, ritenendo il suo operato per rato e fermo, senza bisogno di ulteriore ratifica.

Informato sul disposto dell'art. 13, D.Lgs. n. 196/2003, l'autorizzo al trattamento dei miei dati personali, anche sensibili.

Eleggo domicilio unitamente a Lei, presso l'avv. Guido M. Framondi, al c.so V. Emanuele, 42, Napoli, delegandola a sottoscrivere il presente ed ogni altro atto del procedimento.

Carmelo Lamanna
Giuseppe Tozzi

84125 Salerno
P.zza Flaminia 26 - 00100 Roma
Tel Fax: 0392591504 Cell. - 39339-4844700
email: studiogaletozzi@yahoo.it


avv. Giuseppe Tozzi
via G. Paesano, 3 – 84125 Salerno
tel./fax: 089.237873 - mobile: 339.4844700
email: avvtozzi@pec.giuffre.it

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2016, il giorno _____ del mese di febbraio, ad istanza come in atti, io sottoscritto U. G., addetto all'Ufficio notifiche presso la Corte di Appello di Salerno, ho notificato l'atto de quo, mediante consegna di copia conforme all'originale a:

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t., elett.te dom.to ex lege per la carica presso la sede della Regione, via S. Lucia, 81 – 80132 Napoli.

Ciò ho eseguito:



1007

Cron. A n°	
Dritti	€
Trasferta	€
TOTALE	€
10% dell'indennità di trasferta	€
Spese postali	€
TOTALE	€ 918...
Tassa del 15% versata in modo virtuale	
Data	
Ufficio Unico Corte di Appello SALERNO	
L'Ufficiale Giudiziario	

10 FEB 2016